



S.M.A. Sistemi per la Meteorologia e l'Ambiente Campania S.p.A.

Lettera di invito e DISCIPLINARE DI GARA

SPETT.LE O.E.

**LA PRESENTE PER INVITARLA A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B DEL D.LGS
50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI RINVENUTI NELL'ALVEO COMUNE
NOCERINO IN COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO IN
PROSSIMITÀ DEL PONTE DI VIA MARCONI.**

CIG: 84171102E8

GARA G00225

INDICE

ART. 1. PREMESSE	4
ART. 2. DEFINIZIONI.....	ERRORE. IL SEGNALE NON È DEFINITO.
ART. 3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	4
3.1 DOCUMENTI DI GARA	4
3.2 CHIARIMENTI.....	5
3.3 COMUNICAZIONI.....	5
ART. 4. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO	6
ART. 5. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI.....	6
5.1 DURATA	6
ART. 6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	6
ART. 7. REQUISITI GENERALI	7
ART. 8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	8
8.1 REQUISITI DI IDONEITA'	8
8.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	9
8.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	9
8.4 POSSESSO DEI REQUISITI IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN FORMA ASSOCIATA	11
ART. 9. AVVALIMENTO	13
ART. 10. SUBAPPALTO.....	14
ART. 11. GARANZIA PROVVISORIA.....	15
ART. 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	15
ART. 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	16
ART. 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	18
ART. 15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	19
15.1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA: MODELLO A.....	19
15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)	21
15.3 DOCUMENTAZIONE A CORREDO	23
ART. 16. CONTENUTO DELLA BUSTA "B" – OFFERTA ECONOMICA	27
ART. 17. PROCEDURA DI GARA. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	27
ART. 18. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA. AGGIUDICAZIONE.....	28
ART. 19. ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	31
ART. 20. ACCESSO AGLI ATTI.....	32

ART. 21.INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI	32
ART. 22.DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO	33

ART. 1. PREMESSE

1. Con nota prot. 2020.0247848 del 26.05.2020 la Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile individuava SMA Campania quale soggetto attuatore per l'intervento di ripristino delle condizioni di libero deflusso dell'Alveo comune Nocerino in corrispondenza del Ponte di Via Marconi in Comune di San Marzano sul Sarno, per l'importo complessivo di € 276.945,00, compreso IVA, spese tecniche e generali.

2. Il RUP individuato dalla SMA Campania nella persona del Direttore Tecnico ing. Bruno Cirigliano, ha provveduto a convocare la Conferenza dei servizi per esprimere i pareri di competenza sul progetto redatto dallo stesso RUP e dall'ing. Giovanni Botta, in qualità di collaboratore alla progettazione. Nella seduta del 16 luglio 2020 della conferenza dei servizi sono stati acquisiti tutti i pareri necessari per l'avvio dei lavori, che secondo quanto prescritto dall'Ente Parco del Sarno potranno iniziare non prima del 31 luglio 2020.

3 Nel progetto sottoposto ad autorizzazione è previsto lo smaltimento dei seguenti quantitativi di rifiuti presenti in alveo, che saranno rimossi a cura della SMA Campania:

- Codice CER 17.05.06 (fanghi di dragaggio non pericolosi) – 331,50 tonnellate;
- Codice CER 20.03.01 (rifiuti urbani non differenziati) – 364 tonnellate;

La procedura di gara è espletata, ai sensi dell'art. 58 del Codice, attraverso il Portale della SMA Campania S.p.A. (in seguito: SMA Campania), raggiungibile al link <https://www.garesmacampania.it/N/G00225> e secondo i requisiti previsti all'allegato XI del Codice; pertanto, sono ammesse esclusivamente le offerte presentate attraverso la piattaforma.

La registrazione dell'operatore economico al Portale SMA Campania è condizione necessaria ai fini della presentazione dell'offerta telematica.

Al fine della registrazione al Portale e del corretto utilizzo della piattaforma, gli operatori economici prendono visione della “[Guida alla registrazione degli operatori economici al Portale](#)” e della “[Guida alla presentazione delle offerte telematiche](#)”, disponibili nella Sezione “Istruzioni e Manuali” del Portale.

Nel corso della procedura di registrazione, l'operatore economico accetta espressamente le “[Regole di utilizzo della piattaforma telematica di SMA Campania](#)”.

Gli operatori economici possono richiedere assistenza tecnica in fase di registrazione e/o di presentazione dell'offerta telematica, attraverso il modulo web integrato nella piattaforma alla Sezione “Assistenza tecnica”.

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera b D.lgs.50/2016 previa pubblicazione del bando e disciplinare, e con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. c) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).






IL CIG E' IL SEGUENTE: 84171102E8

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il p.i. Luigi Riccardi, nominato con determina a contrarre a firme del Dirigente Cosimo Silvestro e dell'Amministratore Unico Ing. Giuseppe Esposito Prot. N°66/2020 del 27/08/2020.

1.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara è costituita dalla seguente documentazione:

-  Lettera di invito e Disciplinare di gara;

-  Capitolato speciale d'appalto;
-  Patto di integrità;
-  Modello A – Istanza di Partecipazione alla gara;
-  Modello C – Dichiarazione di avvalimento dell'impresa ausiliaria;
-  Modello D – Dichiarazione di adesione al Protocollo di legalità

Restano a carico del concorrente la redazione, secondo le prescrizioni di dettaglio che seguono:

-  del DGUE;

La documentazione di gara è pubblicata unitamente al Bando e Disciplinare sul portale della Stazione Appaltante.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet <https://www.garesmacampania.it/N/G00225>

1.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare attraverso il Portale entro il 09/09/2020

L'operatore economico, dopo aver effettuato l'accesso secondo le modalità specificate nella "[Guida alla registrazione degli operatori economici al Portale](#)", individua la presente procedura attraverso la voce "Bandi di gara", nell'Area personale. Nella sezione "Comunicazioni riservate al concorrente", l'operatore economico, attraverso la funzione "Invia una nuova comunicazione" inserisce il quesito, acclude gli eventuali allegati e, invia la comunicazione. Al fine della corretta trasmissione del suddetto quesito, l'operatore economico prende visione del paragrafo IV della "[Guida alla presentazione delle offerte telematiche](#)". Il buon esito dell'invio della comunicazione è notificato tramite e-mail.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite non oltre il 11/09/2020, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <https://www.garesmacampania.it/N/G00225>

1.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante portale con l'ausilio di notifiche di email/pec rese all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

SOPRALLUOGO: NON è obbligatorio il sopralluogo. E' possibile effettuarlo presso il cantiere, concordando tempi e modalità con il RUP, con richiesta da promuovere fino a due giorni prima della data di presentazione delle offerte, inviando specifica comunicazione attraverso il profilo del committente, **si precisa che non sarà emesso alcun attestato di sopralluogo da inserire nella documentazione amministrativa.**

ART. 2. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO

L'importo complessivo è da intendersi come solo presunto, fermo restando che, in sede di liquidazione dei corrispettivi, le singole prestazioni del servizio oggetto dell'Appalto saranno determinate dalla moltiplicazione dei prezzi unitari offerti dall'appaltatore per le quantità effettivamente trattate.

TIPOLOGIA RIFIUTO CER	QUANTITA' (TON)	COSTO UNITARIO	COSTO TOTALE
17.05.06	331,50	€ 288,00	€ 95.472,00
20.03.01	364	€ 305,00	€ 111.020,00
		TOTALE	€ 206.492,00

L'importo a base di gara è al netto di Iva e dell'ecotassa e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.

L'appalto è finanziato con Fondi Regionali.

ART. 3. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

3.1 DURATA

Il Servizio è della durata massima di mesi 1 (uno), decorrenti dalla data di affidamento, nei modi e termini previsti nel Capitolato Speciale D'Appalto, in seguito all'aggiudicazione della procedura di gara, a prescindere dalla sottoscrizione del contratto di appalto, riservandosi la Stazione Appaltante l'affidamento sotto le riserve di legge ex art. 32, comma 8, del Codice, al dichiarato fine di accelerare l'esecuzione preservando le fonti di finanziamento.

ART. 4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- 1.1.a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- 1.1.b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- 1.1.c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 5. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

ART. 6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

6.1 REQUISITI DI IDONEITA'

1. Iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, avente come oggetto sociale attività coerenti con quelle oggetto dell'affidamento.

Il Concorrente non stabilito in Italia ma in uno degli altri Paesi dell'Unione Europea presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito atta a dimostrare l'iscrizione nel registro commerciale dello Stato di residenza secondo quanto disposto dall'art. 83, comma 3 del Codice, e possono esercitare l'attività oggetto della presente gara se a ciò autorizzate in base alle norme del Paese di appartenenza.

2. Iscrizione all'Albo nazionale **gestori ambientali** istituito dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nelle seguenti categorie ove previste, per **classe F o superiore**, adeguata in funzione delle tonnellate presunte di rifiuti da gestire:

- ➔ **Categoria 4** – raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi;
- ➔ **Categoria 6** – imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'art. 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 20016, n. 152;
- ➔ **Categoria 8** - intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. In tal caso, l'intermediario, qualora non in possesso anche dell'iscrizione nella categoria 4 o 6, deve indicare già in sede di gara i dati identificativi (denominazione, località, iscrizione, ecc.) dell'operatore o degli operatori che sarà/anno operativamente coinvolto/i nell'esecuzione del servizio di trasporto, accludendo alla documentazione di gara, pena l'esclusione, copia conforme della/e convenzione/i con i soggetti che seguiranno le operazioni di trasporto dei rifiuti oggetto dell'appalto.

3. Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

1. **Fatturato globale** medio annuo riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili (2017-2018-2019) non inferiore alla base d'asta IVA esclusa (cfr. allegato XVII al Codice); tale requisito è richiesto ai sensi dell'art. 83, comma 5 del Codice;

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

2. **Fatturato specifico** medio annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili (2017-2018-2019) non inferiore al 50% dell'importo a base d'asta, IVA esclusa.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili perchè le imprese hanno iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato possono essere acquisiti mediante avvalimento.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

1. **Autorizzazione/i in corso di validità per attività di smaltimento rifiuti su impianto di smaltimento finale compatibile con la natura dei rifiuti da smaltire, con potenzialità ricettiva complessiva pari al doppio della quantità presunta per il servizio di smaltimento oggetto d'appalto.**

Il possesso di tali autorizzazioni è richiesto, **a pena di esclusione**, in capo al Concorrente singolo, mentre in caso di Concorrente a struttura plurisoggettiva il requisito deve essere posseduto complessivamente. Relativamente all'autorizzazione di cui al precedente punto 1.3, qualora non sia presente il requisito, è sufficiente, a favore del Concorrente, un atto formale di impegno da parte di un diverso operatore del settore, debitamente autorizzato, da rendersi nelle formule tipiche previste dal D.P.R. n. 455/2000, ed indirizzato unitamente al Concorrente anche alla Stazione Appaltante, mediante il **quale garantisce la disponibilità di una discarica**, aventi le specifiche autorizzazioni richieste. Si specifica che l'atto di impegno deve essere accluso alla documentazione di gara, pena l'esclusione.

In caso di operatori economici che forniscono servizi di intermediazione di rifiuti senza detenzione degli stessi, è richiesto in capo al Concorrente l'obbligo di dichiarare già in sede di presentazione della domanda che l'impianto o gli impianti di cui disporrà ai fini dell'esecuzione dell'appalto sia/no in possesso dei requisiti previsti ai punti 8.3.1.1 – 8.3.1.2 – 8.3.1.3. A tal fine è necessario che il concorrente indichi espressamente già in sede di gara i dati identificativi (denominazione, località, autorizzazione, ...) dell'impianto o degli impianti di destino, accludendo alla documentazione di gara, pena l'esclusione, copia conforme della/e convenzione/i con i soggetti che eseguiranno le operazioni di smaltimento dei rifiuti oggetto dell'appalto.

La comprova dei requisiti di cui ai precedenti commi 1.1 – 1.2. – 1.3 sarà fornita mediante copia conforme delle richiamate autorizzazioni.

2. Ai sensi dell'Allegato XVII del Codice, i concorrenti devono dichiarare, nella sezione IV del DGUE, di aver eseguito nel triennio antecedente la data di trasmissione dell'invito almeno due servizi analoghi per un volume totale di materiale smaltito e/o trasportato non inferiore al 50% dei quantitativi presunti oggetto di appalto calcolati su base annua, indicando i rispettivi importi, date, oggetto del servizio, quantitativi di rifiuti smaltiti e/o trasportati, relativi codici CER nonché i relativi destinatari, pubblici o privati.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice, in particolare:

- a) in caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:
 - ☒ originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione, attestanti la regolare esecuzione della prestazione;
 - ovvero (in mancanza)
 - ☒ copia conforme all'originale dei contratti e/o atti di affidamento;
 - ☒ copia conforme all'originale delle fatture (o analoga documentazione).
- b) in caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
 - ☒ originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione, attestanti la regolare esecuzione della prestazione;
 - ovvero (in mancanza)
 - ☒ copia conforme all'originale dei contratti;
 - ☒ copia conforme all'originale delle fatture (o analoga documentazione).

3. Possesso della certificazione, in corso di validità, del proprio **sistema di gestione per la qualità** in conformità alla **UNI EN ISO 9001:2008** o successiva (nel settore EA/IAF di riferimento), idonea, pertinente e proporzionata al servizio, ovvero alla parte del servizio in caso di Concorrente pluricostituito, oggetto del presente appalto. Si applica quanto previsto all'art. 87, comma 1 del Codice.

La comprova del requisito è fornita mediante copia conforme del certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2008 o successiva.

Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 87, comma 1 del Codice, la Stazione Appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

La certificazione del sistema di gestione per la qualità deve avere ad oggetto le seguenti attività:

- ✓ gestione discarica e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi o attività simili (anche in capo all'eventuale ausiliario e/o subappaltatore),
- ✓ raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi o attività simili (anche in capo all'eventuale subappaltatore);
- ✓ intermediazione di rifiuti senza detenzione degli stessi o attività simili (anche in capo all'eventuale subappaltatore).

4. Possesso della certificazione, in corso di validità, del proprio **sistema di gestione ambientale**, in conformità alla **UNI EN ISO 14001:2004** o successiva (nel settore EA/IAF di riferimento). Si applica quanto previsto all'art. 87, comma 2 del Codice.

La certificazione del sistema di gestione ambientale deve avere ad oggetto le seguenti attività:

- ✓ gestione discarica e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi o attività similari (anche in capo all'eventuale ausiliario e/o subappaltatore);
- ✓ raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi o attività similari (anche in capo all'eventuale subappaltatore);
- ✓ intermediazione di rifiuti senza detenzione degli stessi o attività similari (anche in capo all'eventuale subappaltatore).

5. La comprova del requisito è fornita mediante copia conforme del certificato di conformità del sistema di gestione ambientale alla norma UNI EN ISO 14001:2004.

Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 87, comma 1 del Codice, la Stazione Appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

6.4 POSSESSO DEI REQUISITI IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN FORMA ASSOCIATA

1. In caso di partecipazione di operatori economici in forma associata, i requisiti di partecipazione devono essere così posseduti nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

2. Requisiti di ordine generale (assenza cause di esclusione) di cui al precedente punto 9 devono sussistere in capo a tutti gli operatori economici costituiti in associazione, a prescindere dalla tipologia.

3. Requisiti di idoneità professionale, di cui al precedente punto 8.1:

- ✓ per il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al precedente punto 8.1.1, valgono le prescrizioni previste nel precedente punto 2 per i requisiti generali;
- ✓ il requisito relativo all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui al precedente punto 8.1.2, deve essere posseduto da ogni operatore economico deputato ad eseguire le attività inerenti il servizio (o parte del servizio) per le quali è obbligatoria l'iscrizione medesima.

4. Requisiti di capacità economico-finanziaria, di cui al precedente punto 8.2:

4.1. Dichiarazione di fatturato globale:

- ✓ in caso di soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice, il requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura

maggioritaria (ovvero in misura percentuale superiore a ciascuna delle mandanti) dall'impresa mandataria;

- ✓ in caso di soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) del Codice, il requisito deve essere posseduto direttamente dal consorzio di cooperative o consorzio di imprese artigiane;
- ✓ in caso di soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. c) del Codice, il requisito deve essere posseduto direttamente dal consorzio stabile, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

4.2. Dichiarazione di fatturato specifico:

- ✓ in caso di soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice, il requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento orizzontale nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria (ovvero in misura percentuale superiore a ciascuna delle mandanti) dall'impresa mandataria;
- ✓ nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale costituito tra i soggetti di cui al punto precedente, il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale deve essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico richiesto anche per le prestazioni secondarie deve essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest'ultime unitamente alla mandataria;
- ✓ nell'ipotesi di raggruppamento misto costituito tra i soggetti di cui al punto precedente, si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo;
- ✓ in caso di soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice si applica la medesima disciplina prevista per il fatturato globale.

Resta inteso che ciascun impresa componente del RTI / consorzio / aggregazione / GEIE deve rendere la dichiarazione relativa al proprio fatturato (globale e specifico), purché sia garantito di ricoprire l'intero importo, così come ciascun impresa esecutrice deve rendere la dichiarazione relativa al proprio fatturato (globale e specifico), ferme restando le disposizioni di cui all'art. 47, comma 2 del Codice, così come modificate dal Decreto Correttivo.

5. Requisiti di capacità tecniche e professionali, di cui al precedente punto 8.3:

5.1 Autorizzazioni per attività smaltimento rifiuti:

- ✓ relativamente ai requisiti di cui ai punti 8.3.1.1 - 8.3.1.2, è ammesso il cumulo dei requisiti in capo al soggetto pluricostituito, fermo restando che le attività oggetto di esecuzione possono essere svolte unicamente da imprese in possesso di adeguata autorizzazione e che la mandataria/capogruppo ha l'obbligo di eseguire il servizio principale di smaltimento;
- ✓ relativamente ai requisiti di cui al punto 8.3.1.3, è sufficiente un atto formale di impegno da parte di uno o più operatori terzi che garantisce per l'intera durata dell'appalto la disponibilità di un idoneo impianto di smaltimento autorizzato;

5.2 Servizi analoghi:

- ✓ relativamente al requisito di cui al punto 8.3.2, è ammesso il cumulo dei requisiti in capo al soggetto pluricostituito, fermo restando che almeno un servizio analogo deve essere stato eseguito dalla mandataria. In caso di soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice si applica la medesima disciplina prevista per i requisiti di capacità economica e finanziaria.

5.3 Certificazione del sistema qualità secondo la ISO 9001:

- ✓ da ciascun operatore economico del RTI / consorzio ordinario / aggregazione di imprese / GEIE costituito o da costituire, di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice, rispettivamente;

- ✓ dal Consorzio e da ogni impresa indicata quale esecutrice, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice.

5.4. Certificazione del sistema ambientale secondo la ISO 14001:

- ✓ da ogni impresa che esegue le seguenti parti del servizio:
 - ☑ gestione del sito di smaltimento o attività similari;
 - ☑ servizio di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi o attività similari, anche in capo all'impresa subappaltatrice ove eventualmente deputata.
- ✓ Dell'operatore che concorre quale intermediario di rifiuti senza detenzione degli stessi.

ART. 7. AVVALIMENTO

1. Il Concorrente, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice necessari per partecipare alla procedura di gara avvalendosi anche dei requisiti di altro/i soggetto/i, anche partecipante/i al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con tale/i soggetto/i.

Si specifica che, ai sensi dell'art. 47, comma 2 del Codice, così come modificato dal Decreto Correttivo, i consorzi di cui agli artt. 45, comma 1, lett. b) e c) del Codice possono utilizzare, mediante ricorso all'istituto dell'avvalimento, anche i requisiti delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.

3. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e di idoneità professionale, inclusa l'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006, nonché per il possesso delle Autorizzazioni nei sensi previsti dal comma 1 dell'art. 8.3 del presente Disciplinare, trattandosi di requisito di capacità tecnico-professionale necessario all'esecuzione del servizio principale di smaltimento.

4. In caso di avvalimento, il Concorrente deve presentare, nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. n. 445/2000, la documentazione prevista dall'art. 89 del Codice, con la precisazione che il contratto "di avvalimento", da produrre in originale o copia autentica, deve contenere, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

5. Il Concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto d'appalto.

6. E' ammesso che il Concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito, mentre l'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

7. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che della stessa ausiliaria si avvalga più di un Concorrente, o che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria sia quella che si avvale dei requisiti.

8. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L'ausiliaria di un Concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro Concorrente.

9. In relazione a ciascun affidamento la Stazione Appaltante effettua in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine, il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di

avvalimento le comunicazioni di cui all'art. 52 del Codice e quelle inerenti all'esecuzione delle prestazioni. La Stazione Appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'Aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la prescritta pubblicità, pena la risoluzione del contratto di appalto.

10. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'impresa avvalente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo posto a base di gara. La Stazione Appaltante verifica se l'ausiliaria soddisfa i criteri di selezione previsti, oltre che l'assenza di motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del Codice.

11. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del Concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al Concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 3.3, al Concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il Concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del Concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del Concorrente dalla procedura.

12. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

13. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

ART. 8. SUBAPPALTO

1. Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del Codice, previa autorizzazione da parte della Stazione Appaltante.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

2. Il Concorrente deve dichiarare, all'atto dell'offerta, le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto.

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, così come il superamento in sede di offerta del limite del 30% entro cui lo stesso è riconosciuto, non comporta l'esclusione del Concorrente dalla gara ma la mera impossibilità di ricorrere a tale istituto.

4. I subappaltatori devono possedere i requisiti generali previsti dal precedente art. 9 e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'**esclusione** del Concorrente dalla gara.

5. Prima dell'inizio della prestazione l'Affidatario ha l'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante il nome del sub-contratte, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio affidato; è fatto altresì obbligo per l'Affidatario di comunicare tempestivamente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

L'Affidatario almeno 20 (venti) giorni prima dell'effettivo avvio dell'esecuzione delle relative prestazioni deve depositare il contratto, in copia autentica, di subappalto presso la Stazione Appaltante, corredato della dichiarazione propria e di ciascuno dei soggetti partecipanti in caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Al momento del deposito del contratto di subappalto l'Aggiudicatario trasmette, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente Disciplinare in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo allo stesso dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Rimane inteso che si procede nei confronti del subappaltatore con la verifica puntuale dei requisiti dichiarati, incluse le autorizzazioni necessarie ed indispensabili per le attività subappaltate delle quali lo stesso deve dimostrare il pieno possesso.

L'Affidatario è tenuto a sostituire i subappaltatori per i quali, a seguito di apposita verifica, la Stazione Appaltante abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

4. L'Affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

5. L'Affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

6. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché più in generale dell'intero articolo 105 del Codice, si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all'art. 48, comma 9 del Codice, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

ART. 9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta deve essere corredata, **pena l'esclusione** dalla gara da:

- una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al **2% dell'importo posto a base di gara, dimezzato del 50% così come previsto nel D.Lgs. 76/2020 del 16.07.2020 (€ 2.064,92)**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento in favore SMA CAMPANIA SPA, con indicazione dell'oggetto della gara e del C.I.G.;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- <http://www.ivass.it/ivass/impresesp/impresesp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito:

ART. 10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Così come previsto dal Decreto Rilancio è sospeso per tutto il 2020 il pagamento del contributo a favore dell'ANAC.

ART. 11. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Le offerte telematiche devono essere inviate alla SMA Campania entro e non oltre le ore **13:00 del giorno 16/09/2020**

Al fine della presentazione delle offerte, gli operatori economici devono:

- a) accedere al Portale Di SMA Campania <https://www.garesmacampania.it/N/G00225>;
- b) individuare la procedura di gara, attraverso la voce “Richiesta di offerta” nell’Area personale;
- c) selezionare il tasto “Presenta offerta”, posto in fondo alla pagina;
- d) inserire i dati richiesti dalla procedura, seguendo gli step “Inizia compilazione offerta”, “Busta amministrativa”, “Busta economica”, “Riepilogo”, “Conferma e invio offerta”.

Al fine della corretta presentazione dell’offerta, l’operatore economico prende visione del paragrafo VII della [Guida alla presentazione delle offerte telematiche](#).

Non sono ammesse offerte presentate in modalità cartacea o trasmesse via PEC.

L’invio dell’offerta telematica entro i termini sopra riportati è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione, salvo i casi di accertati malfunzionamenti della piattaforma.

Tutta la documentazione richiesta deve essere presentata firmata digitalmente, salvo diversa indicazione da parte dell’amministrazione.

Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione dell’offerta, fa fede la data e l’ora dell’invio della stessa.

Tutta la documentazione richiesta deve essere presentata in formato non modificabile (ad esempio file di tipo PDF) e firmata digitalmente, salvo diversa indicazione da parte dell’Amministrazione.

Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione dell’offerta, fa fede la data e l’ora dell’invio della stessa.

L’accettazione dell’offerta è garantita esclusivamente dall’apposizione della marca temporale da parte del Portale SMA Campania.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite dalla piattaforma e, oltre a essere non più modificabili o sostituibili, non possono essere aperte fino alla data stabilita per la prima seduta pubblica.

Ciascun file inserito nella piattaforma può avere una dimensione massima di 15 Mb. Le singole Buste (Amministrativa ed Economica) non devono superare 50 Mb ciascuna.

Il caricamento di tutta la documentazione richiesta dall’Amministrazione non equivale automaticamente all’invio dell’offerta, che si intende perfezionato solo a seguito dell’esplicita selezione da parte dell’operatore economico della voce “Conferma e invia l’offerta”. L’operatore economico riceve una e-mail indicante data e ora della presentazione, nonché il numero di protocollo, a notifica dell’avvenuta trasmissione.

Il concorrente può presentare una nuova offerta, sostitutiva a tutti gli effetti della precedente, entro e non oltre il termine sopra indicato. Non è necessario provvedere a comunicare all’Amministrazione il ritiro dell’offerta precedentemente inviata, poiché l’annullamento e la sostituzione dell’offerta sono gestite automaticamente dalla piattaforma. Ulteriori approfondimenti sono riportati nel paragrafo XIV della [Guida alla presentazione delle offerte telematiche](#).

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione deve essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

8. L'offerta, compresa tutta la documentazione allegata, deve essere redatta in lingua italiana o, in caso di lingua straniera, corredata da traduzione in lingua italiana asseverata ovvero giurata dinanzi al Cancelliere di qualsiasi ufficio giudiziario (compreso l'ufficio del Giudice di Pace), che per quanto possibile deve risultare anche graficamente simile all'originale. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevale la versione in lingua italiana, essendo a rischio del Concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

9. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, nel corso della procedura ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse ritenuta idonea e/o sufficiente.

ART. 12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive da rendersi nel documento di gara unico europeo (DGUE) e negli altri moduli allegati all'Invito, con esclusione delle carenze afferenti l'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

2. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni, dunque, ad una carenza sostanziale del requisito, della condizione o dell'elemento a corredo, alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- ➔ il mancato possesso dei prescritti requisiti (condizioni o elementi) di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- ➔ l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- ➔ la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- ➔ la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- ➔ la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

3. Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al Concorrente un termine congruo in riferimento all'oggetto della sanatoria, comunque non superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

4. L'attivazione del subprocedimento del soccorso istruttorio è notificata, di regola, attraverso il Portale. L'operatore economico, attraverso le "Comunicazione riservate al concorrente", provvede ad integrare

quanto richiesto dall'Amministrazione. Per approfondimenti, si rinvia al paragrafo XV della [Guida alla presentazione delle offerte telematiche](#).

5. Ove il Concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

6. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il Concorrente è **escluso** dalla gara

4. Al di fuori delle ipotesi di cui all' art. 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 13. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1. La busta A contiene, oltre all'indice della documentazione inserita, la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione anche alle diverse forme di partecipazione:

1. Istanza di partecipazione alla gara – Modello A;
2. Documento di gara unico europeo (DGUE);
3. Documentazione a corredo:
 - 3.1. Certificazione di qualità;
 - 3.2. Certificazione ambientale;
 - 3.3. Garanzia provvisoria e impegno di un fideiussore;
 - 3.4. Dichiarazione di adesione al Protocollo di legalità – Modello D;
 - 3.5. PassOE;
 - 3.6. Visura camerale;

e ove necessario:

- 3.7. Procura;
- 3.8. Documentazione in caso di fallimento o concordato preventivo con continuità aziendale;
- 3.9. Atti relativi al soggetto pluricostituito;

il tutto come meglio specificato nei successivi punti.

13.1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA: MODELLO A

1. L'istanza di partecipazione, in bollo (carta bollata o con apposta marca da bollo) pari ad € 16,00 (euro sedici), preferibilmente secondo il "MODELLO A" allegato al presente Disciplinare e con le modalità ivi indicate.

2. L'istanza contiene attestazioni, sotto forma di dichiarazioni rese in forma sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., circa le informazioni che identificano il soggetto che sottoscrive il documento, i dati del Concorrente e la forma di partecipazione rispetto a quanto previsto dall'art. 45 del Codice, l'accettazione delle modalità della procedura di gara, nonché le ulteriori informazioni ivi indicate, tra le quali in particolare quelle relative a:

- ✓ i dati identificati dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice;
- ✓ l'assenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. nei confronti della Stazione Appaltante;
- ✓ le dichiarazioni in merito alle condizioni previsti dall'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice, così come introdotte dal c.d. decreto correttivo (D.Lgs. n. 56/2017);

- ✓ l'impegno ad accettare e rispettare le clausole di cui al patto di integrità, come definito in premessa;
- ✓ l'iscrizione oppure dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura competente;
- ✓ le autodichiarazioni sul possesso dei requisiti di cui all'art. 93, comma 7, del Codice ai fini della riduzione della garanzia provvisoria;
- ✓ in caso di partecipazione in RTI/Consorzio ordinario/Aggregazione tra imprese/GEIE il Concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorzziata). In caso di soggetto associato non ancora costituito, deve essere dichiarato:
 - ☒ il proprio ruolo (mandante ovvero mandataria/capofila);
 - ☒ l'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire RTI/Consorzio ordinario/GEIE/Aggregazione tra imprese conformandosi alla disciplina di cui all'art. 48, comma 8 del Codice, a non modificarne la composizione, a uniformarsi alla relativa disciplina vigente e a conferire mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza all'impresa già individuata e designata mandataria/capofila;
 - ☒ le parti di servizio eseguite dalle singole imprese, tenuto conto che sono considerati secondarie le attività quali, tra l'altro: logistica, movimentazione interna, prelievo, trasporto sino all'impianto per lo smaltimento, noleggio cassoni e gli oneri derivanti dalla normativa vigente, con particolare riferimento all'analisi del rifiuto da far eseguire da laboratorio certificato;
- ✓ in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il Consorzio indica le consorziate che fanno parte del Consorzio e quelle per le quali il Consorzio concorre; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

3. L'istanza è prodotta e sottoscritta, **pena esclusione**:

- A. In caso di impresa singola: dal legale rappresentante/procuratore/institore dell'operatore economico avente i poteri per impegnare l'impresa nella presente procedura.
- B. In caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile, in particolare:
 - B.1 se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5: dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla presente procedura di gara;
 - B.2 se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5: dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla presente procedura di gara;
 - B.3 se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria: dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla presente procedura di gara.
- C. In caso di altri concorrenti a struttura plurisoggettiva e consorzi ordinari di concorrenti sia costituiti che costituendi: dal legale rappresentante/procuratore/institore di ogni impresa associata/associanda.

- D. In caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice: dal consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti.

13.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

1. Il Concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul sito del Ministero delle Infrastrutture secondo le modalità di seguito indicate, in cui si conferma che l'operatore economico non si trova in una delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e soddisfa i pertinenti criteri di selezione definiti ai sensi dell'art. 83 e fornisce le informazioni rilevanti come richiesto dalla Stazione Appaltante.

PARTE I – INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO E SULL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O ENTE AGGIUDICATORE

Il Concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

PARTE II – INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Il Concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il Concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, redatta secondo il "MODELLO C" allegato al presente Disciplinare e con le modalità ivi indicate, con la quale quest'ultima:
 - ✓ elenca i requisiti prescritti dal presente Disciplinare e le risorse di cui l'impresa concorrente si intende avvalere per essere ammessa alla gara, con allegata la documentazione necessaria alla comprova dei requisiti medesimi;
 - ✓ si obbliga in modo incondizionato ed irrevocabile, verso il Concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il Concorrente;
 - ✓ attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
 - ✓ dichiara le condizioni previste dall'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice, così come introdotte dal c.d. decreto correttivo (D.Lgs. n. 56/2017);
 - ✓ dichiara di essere iscritto oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura competente;
 - ✓ dichiara la responsabilità in solido con l'impresa avvalente nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del singolo appalto;
 - ✓ si impegna a sottoscrivere il contratto di appalto a titolo di responsabilità solidale con l'impresa avvalente risultata eventualmente aggiudicataria;
- 3) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del Concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento deve essere determinato ovvero riportare in modo compiuto, specifico, esplicito ed esauriente l'oggetto, la durata, e deve contenere, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il

contratto di avvalimento deve riportare la sottoscrizione autentica del legale rappresentante sia dell'impresa ausiliaria sia di quella avvalente;

3) PassOE dell'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list":

4) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il Concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il Concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
- 2) PassOE del subappaltatore.

PARTE III – MOTIVI DI ESCLUSIONE

Il Concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 9 presente Disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente (di cui all'art. 80, commi 1 e 5, del Codice, sulla base delle indicazioni rese nelle Linee Guida dell'A.N.A.C. n. 6/2016) e siano state adottate misure di *self cleaning*, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla Stazione Appaltante ogni opportuna valutazione.

In considerazione della tipologia dei reati commessi (reato singolo, reiterato, sistematico, ...), la spiegazione deve indicare l'adeguatezza delle misure adottate, in aderenza a quanto disposto dal comma 7, ultima parte, dell'art. 80 del Codice.

Relativamente ai gravi illeciti professionali di cui all'art. 80 comma 5, lett. c) del Codice, indicare la sussistenza di pregresse risoluzioni contrattuali anche a prescindere dalla Stazione Appaltante che bandisce la gara, in accordo a quanto stabilito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 6105/2014, "*posto che spetta comunque all'amministrazione la valutazione dell'errore grave che può essere accertato con qualunque mezzo di prova*". Fare riferimento, altresì, ove applicabili, alle Linee Guida ANAC n. 6/2016 recanti "*Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice*"; si precisa, in particolare, che l'adozione di tali misure da parte dell'operatore economico deve essere intervenuta entro il termine fissato per la presentazione delle offerte.

Relativamente alla fattispecie di iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione [articolo 80, comma 5, lettera g)], come indicato dall'ANAC (ex AVCP) con parere di pre-contenzioso n. 248/2008, l'obbligo di rendere l'autodichiarazione di cui all'art. 80 riferita a iscrizioni nel Casellario opera oltre che per affidamenti di lavori anche per gare di servizi e forniture.

Parte IV – Criteri di selezione

Il Concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «a» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all'idoneità professionale di cui par. 8.1 del presente Disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 8.2 del presente Disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 8.3.1 – 8.3.2 del presente Disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso dei requisiti relativi ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale di cui al par. 8.3.3 del presente Disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il Concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

2. Il DGUE deve essere presentato:

- a) in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE: da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- b) in caso di aggregazioni di imprese di rete; da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- c) in caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili: dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

3. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di trasmissione dell'Invito.

13.3 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il Concorrente allega:

1. CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ

Certificazione del sistema di gestione per la qualità di cui al precedente art. 8.3.3 in copia conforme all'originale attestata con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del Concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura.

2. CERTIFICAZIONE AMBIENTALE

Certificazione del sistema di gestione ambientale di cui al precedente art. 8.3.4, in copia conforme all'originale attestata con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del Concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura.

3. GARANZIA PROVVISORIA E DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE

Documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice, secondo quanto prescritto nel precedente art. 13 del presente Disciplinare.

4. DICHIARAZIONE DI ADESIONE AL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ: MODELLO D

La Stazione Appaltante, nell'espletamento della presente procedura di gara, si conforma alle disposizioni contenute nel "Protocollo di legalità in materia di appalti", siglato tra il Prefetto della Provincia di Napoli e la Regione Campania in data 1 agosto 2007 e approvato con delibera di Giunta Regionale dell'8.09.07.

Pertanto, il Concorrente è tenuto a produrre la dichiarazione di adesione al "Protocollo di legalità in materia di appalti", redatta preferibilmente secondo il "MODELLO D" allegato al presente Disciplinare e con le modalità ivi indicate, resa dal legale rappresentante Concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

In caso di concorrenti a struttura plurisoggettiva, tale documento deve essere prodotto da ogni impresa che partecipa in forma congiunta.

In caso di avvalimento, tale dichiarazione deve essere resa anche dall'impresa ausiliaria.

PASSOE

Documento generato tramite il sistema AVCPass di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) della Delibera n. 157/2016 dell'ANAC, che consente alla Stazione Appaltante di utilizzare la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC per la comprova dei requisiti dichiarati dal Concorrente.

Come indicato in precedenza, nel caso in cui il Concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice.

In caso di operatore economico in forma pluricostituita, tale documento deve essere prodotto da ogni impresa associata, in relazione al proprio ruolo selezionato (ad es. impresa mandante in RTI, ecc.).

5. VISURA CAMERALE

Visura camerale ordinaria, in corso di validità, che riporta le principali informazioni legali e amministrative relative ad ogni operatore economico partecipante alla gara iscritto al Registro delle Imprese, incluse quelle inerenti le cariche amministrative, gli organi sociali e di controllo, eventuali operazioni straordinarie che hanno interessato l'impresa, agevolando la celere verifica da parte della Stazione Appaltante circa l'inesistenza dei motivi di esclusione in capo ai soggetti indicato all'art. 80, comma 3 del Codice, nonché dalla disciplina di gara.

Il Concorrente deve, altresì, presentare la documentazione di seguito elencata qualora sussistano i presupposti che la rendano obbligatoria:

6. PROCURA

Qualora le dichiarazioni e/o attestazioni e/o offerta economica siano sottoscritte da un istitutore/procuratore generale o procuratore speciale, il Concorrente deve produrre, **a pena di esclusione**, copia conforme all'originale dell'atto da cui risulti il conferimento del poteri di rappresentanza (certificato camerale - atto di procura) oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del Concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

7. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI FALLIMENTO O CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE:

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, il Concorrente indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre

imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare.

8. ATTI RELATIVI AI CONCORRENTI A STRUTTURA PLURISOGGETTIVA E AI CONSORZI:

13.1 raggruppamento temporaneo già costituito:

- a) copia autentica dell'atto costitutivo del RTI e del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario/capogruppo del RTI;
- b) qualora non presente nell'istanza di partecipazione (Modello A), dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

13.2 consorzio ordinario o GEIE già costituito:

- a) copia autentica di atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- b) qualora non presente nell'istanza di partecipazione (Modello A), dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

13.3 raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito:

qualora non presente nell'istanza di partecipazione (Modello A), dichiarazione attestante:

- a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, è conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipula il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c) le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

13.4 aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete

13.4.1 rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica:

- a) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- b) qualora non presente nell'istanza di partecipazione (Modello A), l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipula il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c) qualora non presente nell'istanza di partecipazione (Modello A), dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

13.4.2 rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma privo di soggettività giuridica:

- a) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente ed è obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- b) qualora non presente nell'istanza di partecipazione (Modello A), dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

13.4.3 rete dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o rete sprovvista di organo comune ovvero se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- a) **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- b) **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate, qualora non presenti nell'istanza di partecipazione (Modello A), le dichiarazioni, rese da ciascun Concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - ✓ a quale Concorrente, in caso di aggiudicazione, è conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - ✓ l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - ✓ le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza può essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

13.5 consorzi di cooperative e di imprese artigiane, consorzi stabili:

- a) copia autentica di atto costitutivo e statuto del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate.

Il mandato collettivo speciale o l'atto costitutivo devono espressamente contenere l'impegno delle singole imprese al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla L. n. 136/2010 e s.m.i., anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate. Resta inteso che qualora il mandato speciale del RTI e l'atto costitutivo del consorzio/GEIE, presentati in fase di partecipazione, non contengano il suddetto impegno, lo stesso deve necessariamente essere prodotto, in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dei documenti per la stipula secondo le modalità previste dal successivo art. 22.

ART. 14. CONTENUTO DELLA BUSTA “B” – OFFERTA ECONOMICA

1. La busta “B” – Offerta economica deve contenere, **a pena di esclusione**, l’offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello redatto dalla Stazione appaltante e autocomposto dalla piattaforma di e-procurement contenente i seguenti elementi:
 - a) percentuale del ribasso offerto unico, che viene poi applicato – ai fini del pagamento - sui prezzi unitari posti a base di gara, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri di sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti a ribasso;
 - b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice;
 - c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice, determinati tenendo conto delle unità impiegate, delle relative qualifiche nonché delle retribuzioni calcolate sulla base del CCNL di riferimento.
2. Il ribasso deve essere espresso in lettere e in cifre, con un massimo di tre cifre decimali. In caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e quella in lettere vale l’indicazione più vantaggiosa per la Stazione Appaltante. In caso di indicazione di un numero superiore di cifre decimali il valore è arrotondato alla terza cifra decimale, con arrotondamento della terza cifra all’unità superiore se il quarto decimale è pari o superiore a cinque, ovvero all’unità inferiore se il quarto è inferiore a cinque.
3. Sono inammissibili le offerte economiche:
 - A. in aumento rispetto al prezzo posto a base d’asta;
 - B. che contengono condizioni concernenti modalità di pagamento, termini di consegna, limitazioni di validità o altri elementi in contrasto con le prescrizioni contenute negli atti di gara;
 - C. che sono indeterminate o condizionate, o impongono restrizioni.
4. L’offerta economica dev’essere firmata digitalmente.

ART. 15. PROCEDURA DI GARA. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. La gara è disciplinata, nell’ordine, dalle disposizioni in materia di appalti di forniture e servizi di cui al Codice, al Regolamento (per le norme ancora in vigore), all’Invito, al presente Disciplinare, al Capitolato e altri allegati.
2. L’appalto viene esperito mediante procedura negoziata come definita e disciplinata dall’art. 36 comma 2 lettera b del Codice.
3. La gestione della gara è affidata al RUP che costituisce, con l’assistenza di due funzionari di SMA Campania, nominati successivamente alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, un Seggio di gara istituito ad hoc, le cui attività sono refertate da un segretario. Il Seggio, previo insediamento e accertamento dell’assenza di situazioni di incompatibilità, astensione e conflitti di interesse, procede a verificare l’ammissibilità dei concorrenti e ad esperire l’eventuale soccorso istruttorio, a sorteggiare il modello di identificazione delle offerte cd. anomale ai sensi dell’art. 97 comma 2 del Codice qualora applicabile, e, infine, ad aprire le buste contenenti le offerte economiche.
4. L’aggiudicazione avviene con il criterio del minor prezzo, secondo le modalità previste dall’art. 95 comma 4 lett. b) del Codice.
5. L’appalto di fornitura viene aggiudicato al Concorrente che abbia indicato la maggiore percentuale di ribasso da applicare sui prezzi unitari posti a base di gara. La Stazione Appaltante procede alla verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 del Codice, con riferimento alla prima classificata, provvedendo allo scrutinio delle offerte successive nella sola ipotesi in cui l’offerta della prima aggiudicataria dovesse essere giudicata incongrua venendo, per l’effetto, esclusa.

ART. 16. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA. AGGIUDICAZIONE

1. La prima seduta pubblica avrà luogo il **giorno 17/09/2020, alle ore 09:30** in modalità telematica.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite il Portale.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti tramite il portale al link <https://www.garesmacampania.it/N/G00225>

Il concorrente, in alternativa alla partecipazione alle sedute pubbliche, può prendere evidenza delle risultanze dei lavori dell'Amministrazione, attraverso l'Area personale della piattaforma, visualizzando le singole fasi di gara. Per le modalità operative, si fa rinvio al paragrafo XVI della [Guida alla presentazione delle offerte telematiche](#).

Il RUP/seggio di gara istituito ad hoc procederà, nella prima seduta pubblica, ad acquisire i plichi telematici e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP/seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 2;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

4. Le operazioni del Seggio possono essere sospese, con contemporanea indicazione della ripresa delle sessioni ad altra ora o ai giorni successivi, con apposita comunicazione ai concorrenti mediante avviso pubblicato sul sito internet della Stazione Appaltante.

Parimenti, le successive sedute pubbliche hanno luogo presso la medesima sede, all'orario e al giorno che viene comunicato ai concorrenti mediante avviso pubblicato sul sito internet della Stazione Appaltante, <https://www.garesmacampania.it/N/G00225> fino al giorno antecedente la data fissata. È cura esclusiva dei concorrenti verificare tali eventualità.

5. Tutte le operazioni del Seggio vengono descritte in apposito verbale, redatto dal Segretario.

6. Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

In particolare, la Stazione Appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

7. Nella prima seduta pubblica il Seggio, laddove non vi siano esigenze particolari, procede all'esercizio delle funzioni meglio descritte in seguito, precisandosi che entro 48h dalla seduta pubblica si procede alla

pubblicazione dell'elenco degli ammessi e degli esclusi ed agli altri adempimenti di cui all'art. 29 del Codice. Laddove, di contro, emergano condizioni di irregolarità e/o carenze documentali nei sensi previsti dall'art. 83, comma 9, del Codice, il Seggio si astiene dal procedere all'elenco e fissa già la seduta di gara successiva, aprendo la fase del cd. soccorso istruttorio di cui al precedente art. 17.

9. Sempre nella prima seduta (quando non vi siano necessità di soccorso) ovvero in successiva seduta pubblica, il Seggio procede:

- ✓ a stilare l'elenco di tutti i concorrenti ammessi e di tutti quelli esclusi;
- ✓ al sorteggio del criterio di identificazione delle cd. offerte anomale, ai sensi dell'art. 97 comma 2, del Codice, ferma restando la non operatività della clausola di esclusione automatica di cui al successivo art. 97, comma 8 del Codice trattandosi di appalto di forniture sopra soglia comunitaria di cui all'art. 35 del Codice, sempre che il numero delle offerte ammesse sia almeno pari a cinque;
- ✓ all'apertura delle buste "B" contenenti le offerte economiche dei concorrenti e alla relativa verifica di conformità rispetto alle prescrizioni stabilite dal presente Disciplinare nonché dal Codice e, in caso contrario, a escludere il Concorrente dalla gara;
- ✓ alla lettura dei ribassi offerti indicati nelle singole offerte ammesse, stilando la relativa graduatoria in ordine decrescente dal maggior ribasso praticato.

10. Il Seggio provvede a stilare, seguendo l'ordine numerico attribuito in sede di gara, la graduatoria provvisoria sulla scorta dei ribassi praticati dai diversi concorrenti.

11. In caso di parità, il Seggio invita, seduta stante, i concorrenti che abbiano proposto offerte economiche di uguale ribasso e presenti alle operazioni di gara, ad effettuare un eventuale rilancio previo possesso di procura *ad negotia*. In caso di ulteriore parità si procede mediante sorteggio pubblico ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/24, nell'ambito della medesima seduta.

Laddove non fossero presenti rappresentanti e/o procuratori *ad negotia*, il Seggio fissa una nuova seduta pubblica, riservandosi di invitare i concorrenti interessati a procedere alla redazione di una nuova offerta in rilancio, in busta chiusa sigillata, determinando il termine entro il quale la stessa deve essere prodotta. Nel corso della seduta pubblica fissata, nella sola ipotesi in cui, aperte le buste pervenute, si registri un caso di ulteriore parità, si procede mediante sorteggio pubblico ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/24, nell'ambito della medesima seduta.

12. Nella medesima seduta, il Seggio, sulla scorta della graduatoria stilata procede alla individuazione, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del Codice, delle eventuali offerte anormalmente basse, cui sono richiesti per iscritto e se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale, i giustificativi, fermo restando l'esercizio del potere discrezionale di sindacare la congruità del ribasso secondo le modalità fissate dal medesimo art. 97 del Codice. Nei casi in cui emergano sintomi di anomalia dell'offerta, il RUP, avvalendosi se ritenuto necessario del supporto del Seggio, avvia il procedimento di cui all'art. 97, comma 5 del Codice, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per le spiegazioni scritte in ordine alle particolari condizioni che hanno consentito il promuovere il ribasso praticato. Si procede, in ordine di graduatoria, a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

13. Il RUP, con l'eventuale supporto del Seggio, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'Offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

All'esito delle operazioni di cui sopra e dell'eventuale procedimento di verifica di anomalia, si redige la graduatoria definitiva e si provvede alla elaborazione della proposta di aggiudicazione di cui all'art. 33 del Codice in favore del Concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora nessuna offerta risulti

conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione da parte dell'organo competente e si intende tacitamente approvata laddove l'organo competente non si esprima entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni.

Dell'aggiudicazione e dell'esclusione dalla gara è data apposita comunicazione ai concorrenti secondo le modalità previste dall'art. 76 del Codice.

Tali provvedimenti, unitamente agli altri atti amministrativi relativi alla procedura di affidamento, sono pubblicati e aggiornati sul profilo del Committente, nella sezione "Amministrazione trasparente". Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso al giudice amministrativo, è altresì pubblicato, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e concorrenti, con le modalità di cui all'art. 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad eccesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.

14. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti. In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione Appaltante aggiudica, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del Concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante richiede all'Offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare documenti complementari aggiornati conformemente all'art. 86 e all'art. 87 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.- In particolare, laddove l'Aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la Stazione Appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'Aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della L. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.). Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. dalla consultazione della Banca dati, la Stazione Appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.-

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non stipulare il contratto, ovvero, se il contratto sia stato già stipulato, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale, qualora le verifiche effettuate dovessero

risultare non conformi alle dichiarazioni rese in sede di presentazione delle offerte o venissero acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, ex art. 88 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.-

La Stazione Appaltante può procedere a nuove verifiche antimafia nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale; pertanto, ove le informazioni antimafia dal valore interdittivo dovessero sopraggiungere in un momento successivo, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale.

Qualora le informazioni antimafia si riferiscano ad una delle ditte costituite o costituenti in RTI la Stazione Appaltante procede ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.-

15. La Stazione Appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare in qualsiasi momento la presente procedura di gara e/o di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto qualora sussistano o sopravvengano motivi di interesse pubblico, ovvero per circostanze sopravvenute, ovvero ancora per propria decisione discrezionale e insindacabile. In tal caso nulla è dovuto alle imprese concorrenti.

16. La Stazione Appaltante si riserva di procedere all'affidamento anche in presenza di una sola offerta valida, purché sia ritenuta idonea e conveniente in relazione all'oggetto del contratto.

ART. 17. ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO E STIPULA DEL CONTRATTO

1. Con il provvedimento di aggiudicazione, che conclude il procedimento, l'Aggiudicatario è invitato a presentare entro il termine di 15 (quindici) giorni, la documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente) occorrente per la stipula del contratto.

Il provvedimento di aggiudicazione non è sostitutivo del contratto d'appalto, alla stipula del quale si può comunque addivenire solo quando sia divenuta efficace l'aggiudicazione e comunque non prima del termine previsto dall'art. 32, comma 9 del Codice ovvero 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 76 del Codice.

2. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di avviare l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ravvisando la sussistenza delle condizioni previste dal combinato disposto dei commi 8 e 13 dell'art. 32 del Codice.

Prima della consegna anticipata della prestazione, l'Aggiudicatario trasmette alla Stazione Appaltante la polizza assicurativa di cui all'art. 20.2 del Capitolato, e si obbliga a sottoscrivere il Patto di integrità secondo lo schema allegato al presente Disciplinare nonché il DUVRI in contraddittorio con la Stazione Appaltante.

Prima dell'inizio della prestazione, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'Affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente.

3. L'Aggiudicatario deve presentarsi per la stipulazione del contratto, conforme allo Schema previsto nella documentazione di gara, entro il termine indicato dalla Stazione Appaltante, e comunque non prima di 35 (trentacinque) giorni e non oltre 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione salvo il differimento espressamente concordato con l'Aggiudicatario, pena la revoca dell'aggiudicazione, l'incameramento della cauzione provvisoria e l'affidamento dell'appalto all'impresa concorrente che segue in graduatoria.

4. Entro 10 (dieci) giorni prima dalla data fissata per la stipula del contratto l'Aggiudicatario è tenuto a prestare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice e dall'art. 20.1 del Capitolato.

5. Il contratto è stipulato secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 14 del Codice.

6. Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria viene svincolata, all'Aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, viene svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

7. Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto, comprese le spese di bollo e di registro.

8. L'Aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, si fa carico, in via esclusiva, di tutte le responsabilità relative a natura ed oggetto del contratto, con rinuncia ad ogni eccezione, sicché con la sottoscrizione dello stesso, l'Aggiudicatario si assume ogni responsabilità derivante e connessa agli adempimenti ed alle prescrizioni previste dalle disposizioni normative vigenti.

9. La Stazione Appaltante, nei casi ivi previsti, si riserva di procedere ai sensi dell'art. 110 del Codice.

10. Nel caso in cui, anche nel corso dell'appalto, dovesse riscontrarsi che l'impresa aggiudicataria non è in possesso dei requisiti richiesti o dichiarati, SMA Campania procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla risoluzione del contratto ove stipulato, all'incameramento della cauzione e all'aggiudicazione in favore del Concorrente che segue in graduatoria, ferma restando la verifica, anche per quest'ultimo, delle condizioni e dei requisiti richiesti per l'affidamento.

11. La Stazione Appaltante si riserva espressamente la facoltà di recedere o risolvere il contratto, senza alcun onere o responsabilità a suo carico, per l'ipotesi di mancato reperimento delle risorse necessarie alla copertura finanziaria.

ART. 18. ACCESSO AGLI ATTI

1. L'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi formati e detenuti nell'ambito della procedura regolamentata dal presente Disciplinare può essere esercitato dal Concorrente secondo quanto previsto dagli artt. 53 del Codice, con istanza trasmessa al RUP.

ART. 19. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'Aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

2. Per quanto riguarda le finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- ✓ i dati inseriti nelle buste "A" e "B" vengono acquisiti dalla Stazione Appaltante ai fini della partecipazione alla gara d'appalto, in particolare ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti, per l'aggiudicazione nonché l'esecuzione dell'appalto ovvero in adempimento di precisi obblighi di legge (es. normativa antimafia);
- ✓ i dati da fornire dall'Aggiudicatario vengono acquisiti dalla Stazione Appaltante ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti degli obblighi legali ad esso connessi, nonché gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- ✓ tutti i dati acquisiti dalla Stazione Appaltante possono essere trattati anche per fini di studio e statistici.

3. Il trattamento dei dati viene effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e può essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli; tali dati possono essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

I dati possono essere comunicati a:

- ✓ personale della Stazione Appaltante che cura il procedimento di gara o di altri uffici che svolgono attività attinenti (incluse quelle per fini di studio e statistici);

- ✓ eventuali soggetti esterni a supporto del Seggio di gara, del RUP e del direttore dell'esecuzione del contratto per le fasi di aggiudicazione, verifica offerta anomala, collaudo, ecc. o che prestino attività di assistenza/consulenza alla Stazione Appaltante in ordine al procedimento di gara o per fini di studio e statistici;
- ✓ organismi di controllo istituzionali;
- ✓ altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- ✓ ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione.

I dati forniti dai concorrenti e dall'Aggiudicatario non rientrano di norma tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'art. 4 del citato D.Lgs. n. 196/2003.

4. Per quanto riguarda i dati in esame al Concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003.

5. Acquisite le suddette informazioni, ai sensi dell'art. 23 del citato D.Lgs. n. 196/2003, con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto, il Concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.

Il Concorrente deve specificare se e quale parte dell'offerta ritiene coperta da riservatezza. La mancata segnalazione viene interpretata come mancanza di elementi di riservatezza.

ART. 20. DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO

1. La presentazione dell'offerta implica l'accettazione incondizionata di tutte le condizioni che regolano l'appalto come risultanti dall'Invito, dal presente disciplinare e dal Capitolato. Nessun indennizzo può pretendere il Concorrente per mancato guadagno o per costi sostenuti per la presentazione dell'offerta, ove a questa non facesse seguito l'affidamento.

2. Tutta la documentazione inviata dalle Imprese concorrenti resta acquisita agli atti della Stazione Appaltante e non viene restituita neanche parzialmente, ad eccezione della cauzione provvisoria che è restituita nei termini di legge alle imprese non aggiudicatarie.

3. L'Aggiudicatario si impegna al rispetto delle norme sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e sue successive modifiche. La mancata adesione dell'Offerente a tali clausole ne comporta l'esclusione dalla gara.

4. Per tutto quanto non contemplato specificatamente nel presente Disciplinare si fa espresso rinvio a quanto indicato nel Capitolato, nonché si rimanda a quanto previsto in materia dalla vigente normativa, comunitaria, nazionale e regionale, a valere anche quali strumenti di interpretazione correttiva nei casi in cui talune prescrizioni di *lex specialis* dovessero risultare frutto di meri errori materiali di compilazione.

II R.U.P.

F.To p.i. Luigi RICCARDI